



# COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

Cap. 67040  
C.F. 8002850669  
P.I. 00212170666

Via del Municipio n. 1  
E - mail: [info@comunediocre.it](mailto:info@comunediocre.it)  
Codice IBAN: IT 05 W 08327 03603 000000008581

Tel. 0862 751413  
Fax. 0862 751722  
c.e.p. n. 12133674

## Emergenza Sisma – Ufficio del Sindaco

Prot. n. 3397/VI/10 del 29.12.2015

Ordinanza n. 458 del 29.12.2015

*Definizione amministrativa dei manufatti realizzati ai sensi delle Ordinanze Sindacali n.121 del 27/05/2009, n. 167 del 28/09/2009, n. 246 del 05/03/2010, n. 259 del 09/06/2010 e n. 359 del 24/12/2012.*

## Il Sindaco

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11/05/2009 avente per oggetto “Emergenza sisma 2009. Approvazione criteri ed indirizzi per il posizionamento di manufatti temporanei” e la successiva Ordinanza Sindacale n. 121 del 27/05/2009;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/08/2009 avente per oggetto “Emergenza sisma 2009. Approvazione criteri ed indirizzi per il posizionamento di manufatti temporanei: approvazione modifica” e la successiva Ordinanza Sindacale n. 167 del 28/08/2009;

**VISTA** l’Ordinanza Sindacale n. 246 del 05/03/2010 avente per oggetto “Criteri ed indirizzi per il posizionamento di manufatti temporanei per le attività produttive e per le associazioni senza scopo di lucro”;

**VISTA** l’Ordinanza Sindacale n. 259 del 09/06/2010 inerente le “Modifiche e/o integrazioni dell’Ordinanza n. 167 del 28/08/2009”;

**VISTA** l’Ordinanza Sindacale n. 359 del 24/12/2012 inerente le “Ulteriori disposizioni attinenti le Ordinanze Sindacali n. 246 del 05/03/2010, n. 259 del 09/06/2010, n. 167 del 28/08/2009 e n. 121 del 27/05/2009” con la quale veniva disposta la proroga “*fino al 31/12/2015 l’efficacia delle Autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di manufatti temporanei in conformità alle Ordinanze Sindacali n. 246 del 05/03/2010, n. 259 del 09/06/2010, n. 167 del 28/08/2009 e n. 121 del 27/05/2009 nel rispetto delle prescrizioni e condizioni ivi stabilite*”;

**VISTE** le deliberazioni nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 18/07/2015 con le quali il Consiglio Comunale ha adottato la “**VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G.** per l’individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Vigente - Adozione”;

**CONSIDERATO CHE** con la detta normativa adottata dal Consiglio Comunale, all'art. 8 bis, avente ad oggetto "Modalità di attuazione del P.R.G. – Piano/Programma di attuazione, recupero, ricollocazione e trasferimento di potenzialità edilizia", è prevista anche la possibilità di trasferimento della potenzialità edilizia delle aree che i privati non intendano utilizzare in favore dei proprietari di manufatti realizzati in base alle Ordinanze Sindacali sopra menzionate, con la possibilità quindi, per i detti proprietari, di trasformare i manufatti realizzati da temporanei a permanenti;

**DATO ATTO** che nelle già citate ordinanze viene espressamente previsto che *"L'eventuale successiva istanza di trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti sarà consentita esclusivamente nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata, della legislazione vigente e secondo le ordinarie procedure autorizzative"*;

**RITENUTO** che in tale prospettiva possa essere quindi mantenuta l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di manufatti temporanei in conformità alle Ordinanze Sindacali nn. 246/2010, 259/2010, 167/2009 e 121/2009;

**RILEVATO** che con deliberazione n. 20 del 09/09/2014 dal Consiglio Comunale, il cui avviso di approvazione definitiva della variante al PRG è stato pubblicato sul BURA Ordinario n. 46 del 19/11/2014, ha approvato in via definitiva la "Variante Generale del Piano Regolatore Generale e recepimento con modifica del Piano Regionale Paesistico";

**CHE** pertanto ad oggi tale strumento urbanistico risulta pienamente vigente;

**ACCERTATO** che diversi manufatti realizzati ai sensi e per gli effetti delle citate Ordinanze Sindacali sopra richiamate ricado all'interno di aree per le quali risulterebbe ad oggi possibile procedere alla trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata in base al vigente strumento urbanistico comunale;

**RITENUTO altresì** necessario fornire indicazioni in merito alla procedura per la definizione dell'eventuale trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti, nel rispetto della vigente normativa urbanistico-edilizia, in coerenza con i provvedimenti emergenziali assunti anche al fine di tenere in debita considerazione della possibilità prevista nelle deliberazioni nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 18/07/2015 del Consiglio Comunale inerenti l'adozione della "VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Vigente";

**VISTO** il vigente Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con la deliberazione n. 20 del 09/09/2014 del Consiglio Comunale, il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul BURA Ordinario n. 46 del 19/11/2014 (quindi vigente dal 20/11/2014);

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/12/2015 avente per oggetto "Emergenza sisma 2009. Approvazione criteri ed indirizzi per il posizionamento di manufatti temporanei" e la successiva Ordinanza Sindacale n. 121 del 27/05/2009;

**RITENUTO** aderire alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37 del 22/12/2015;

Tutto ciò premesso:

# ORDINA

- 1) che i proprietari/titolari delle autorizzazioni alla installazione dei manufatti temporanei ai sensi e per gli effetti delle Ordinanze Sindacali nn. 121/2009, 167/2009, 246/2010 e 259/2010, ricadenti nelle Zone del Vigente Piano Regolatore Generale i cui parametri urbanistico-edilizi consentano ad oggi la trasformazione dei manufatti realizzati da temporanei a definitivi, dovranno inoltrare idonea istanza di trasformazione al competente Servizio Comunale entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/12/2015;
- 2) che in caso di mancato rispetto di tale termine il Responsabile del Servizio Tecnico procederà in conformità alle disposizione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nel testo vigente nonché nel rispetto di ogni altra normativa urbanistico-edilizia prevista nelle vigenti disposizioni legislative e/o Regolamentari in materia;
- 3) che, tenuto conto del procedimento avviato inerente la Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 18/07/2015, l'efficacia delle Autorizzazioni rilasciate per la realizzazione di manufatti temporanei in conformità alle Ordinanze Sindacali nn. 121/2009, 167/2009, 246/2010 e 259/2010, non ricadenti nelle Zone del vigente Piano Regolatore Generale i cui parametri urbanistico-edilizi consentano ad oggi la trasformazione dei manufatti stessi da temporanei a definitivi, viene prorogata fino alla data in cui la Variante Specifica al vigente PRG potrà spiegare effetti, ed entro i successivi 60 (sessanta) giorni gli interessati dovranno perentoriamente inoltrare istanza di trasformazione dei manufatti da temporanei a definitivi;

## DISPONE INOLTRE

*che* alla presente ordinanza sia data ampia diffusione e sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando di P.M. ed al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune oltre che, per conoscenza, alla Prefettura di L'Aquila, ciascuno per le rispettive competenze.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 7 Agosto 1990 n. 21, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

